



Giurisprudenza



R.C. Medica – Danno da trasfusione di sangue infetto – Responsabilità della struttura ospedaliera – Nesso causale – Incertezza – Conseguenze

Laddove non risulti possibile accertare in termini di certezza (entro comunque i limiti dell'elevato grado di credibilità razionale) l'indefettibile requisito del nesso causale, le domande svolte dal paziente asserito danneggiato nei confronti della struttura ospedaliera dovranno essere respinte. Infatti le incertezze in ordine alla sussistenza dell'esistenza stessa del nesso di causa non possono risolversi in danno della parte che non è tenuta all'onere della prova. Per poter applicare la regola della preponderanza dell'evento o del "più probabile che non" occorre che non vi siano già in astratto carenze sulla regolarità causale dell'evento.

Sanità – Danno da trasfusione di sangue infetto – Verifiche sul sangue umano – Obbligo di controllo della struttura ospedaliera – Sussistenza – Esclusione – Intervento di natura programmatica – Configurabilità – Compito del ministero della salute – Sussistenza

Nessun obbligo di controllo, direttiva e vigilanza in materia di sangue umano grava sulla struttura ospedaliera, attenendo quei doveri esclusivamente a interventi pubblici di natura prettamente programmatica e di coordinamento delle linee generali del sistema sanitario nazionale, doveri che gravano esclusivamente su quegli enti (nella specie il ministero della Salute) preposti al controllo e alla tutela della sanità pubblica per mezzo di atti programmatici di natura politico-amministrativa.

Tribunale di Milano – sezione V civile – sentenza 24-25 gennaio 2008 n. 1068; in "Responsabilità e risarcimento" n. 9 – ottobre 2008

R.C. Medica – Danno da emotrasfusioni – Azione di risarcimento del danno – Illecito omissivo a carico dell'Amministrazione

In tema di danni derivanti da prestazioni sanitarie, l'Amministrazione, convenuta in giudizio per

non aver tempestivamente predisposto adeguati controlli astrattamente idonei a evitare o, quanto meno, a ridurre la probabilità del verificarsi dell'evento, non può invocare le scriminanti penalistiche del consenso dell'avente diritto e dello svolgimento dell'attività medico chirurgica per scopi terapeutici, le quali sarebbero applicabili nel caso di reati commessi, a titolo di colpa professionale, da soggetti fisici ben individuati.

Corte d'Appello di Roma, sezione I, sentenza 11 febbraio 2008, n. 564; in "Il Merito" n. 11 – novembre 2008

Responsabilità dell'imprenditore – Amianto – Malattie respiratorie – Obbligo di aggiornamento sulle tecniche antinfortunistiche e sui mezzi di contrasto delle malattie professionali

Affinché possa escludersi la colpa, anche solo generica, dell'imprenditore in relazione ai danni cagionati ai lavoratori nell'esercizio dell'attività di impresa, quest'ultimo è tenuto a dimostrare di aver acquisito tutte le conoscenze necessarie per lo svolgimento della propria attività d'impresa e di aver rispettato tutte le regole proprie del ruolo. In tema di malattie respiratorie derivate da inalazione di polveri di amianto, in particolare, non ha nessuna influenza il fatto che solo in anni più recenti sia stato vietato in assoluto l'uso dell'amianto – con la legge 27 marzo 1992 n. 257 –, poiché l'assenza di una normativa specifica non esonera da responsabilità chi ha l'obbligo giuridico di aggiornarsi sulle tecniche antinfortunistiche e sui mezzi di contrasto alle malattie professionali (anche in virtù di quanto disposto dall'art. 2087 c.c.) considerando peraltro che è nota a chiunque – e non solo alla scienza medica – da epoca assai precedente gli anni '80, la dannosità per l'apparato respiratorio dell'inalazione di polveri e vapori in genere.

Tribunale di Torino, sezione III, sentenza 13 febbraio 2008, n. 13; in "Il Merito" n. 11 – novembre 2008

R.C. Medica – Tardiva diagnosi – Nesso causale con l'evento morte – Non sussiste

In caso di tardiva diagnosi, va esclusa la sussistenza tra il nesso di causa e la morte allorquando è stato accertato che alla data della diagnosi il paziente presentava il 95% di possibilità di morire nell'arco dei successivi 5 anni (ed essendo, effettivamente, deceduto a distanza di un anno e pochi mesi dalla diagnosi) deve ritenersi che lo stesso – nell'ipotesi di anticipata diagnosi di un anno – si sarebbe trovato nella medesima condizione (ipotesi non escludibile in assoluto) ovvero avrebbe presentato (ipotesi più probabile) una possibilità di morire nell'arco dei successivi 5 anni compresa tra l'85% ed il 60%.

L'evento morte, quindi, risulta collegato alla intrinseca patologia di cui il paziente era portatore, secondo una valutazione probabilistica assolutamente preponderante rispetto alla diversa incidenza probabilistica dell'ipotesi di anticipata diagnosi.

Ed allora, la relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio (ispirato alla regola della normalità causale) del "più probabile che non" (conf. Cass. 21619/07) deve essere affermata in senso negativo per il paziente, risultando acquisita la prova concreta della maggiore incidenza delle probabilità dell'evento letale indipendentemente dalla ravvisabilità di una colpevole omissione.

Tribunale di Milano – sez. V civ. – n. 7214 – 3 giugno 2008; in "Giustizia a Milano" n. 7/8 – luglio/agosto 2008

R.C. Medica – Responsabilità della struttura ospedaliera – Evento traumatico – Mancata prova della modalità dell'evento – Rigetto della domanda – Necessità

Gli obblighi contrattuali, derivante dal contratto atipico "di spedalità", enucleati dalla sentenza Cass. S.U. n. 577 del 2008, non comportano che gravi sulla struttura sanitaria l'onere di provare le modalità con cui si è verificato in concreto l'infortunio (non trattandosi di paziente incapace di intendere e di volere), ma l'esatto adempimento delle prestazioni sanitarie.

Pertanto, deve essere respinta la domanda di risarcimento danni formulata da una anziana signora che durante la degenza ospedaliera è stata vittima di un evento traumatico, senza

essere in grado di dimostrare la modalità dell'evento.

Tribunale di Milano – sez. V civ. – n. 8398 – 26 giugno 2008; in "Giustizia a Milano" n. 9 – settembre 2008

R.C. Medica – Riscossione di indennizzo da parte del danneggiato – Domanda di risarcimento che include anche le somme già indennizzate – Ammissibilità – Limiti – Compensatio lucri cum danno – Inammissibilità

In relazione a tale profilo deve farsi applicazione del principio in base al quale "Il diritto di surrogare nelle ragioni dell'assicurato, previsto dall'art. 1916 cod. civ., non sorge in modo automatico, per effetto del pagamento dell'indennità assicurativa, ma solo quando l'assicuratore chiede al danneggiante il rimborso dell'indennità. Pertanto, ove non risulti che l'assicuratore abbia esercitato tale facoltà, il danneggiato, anche se ha riscosso l'indennizzo, può agire per il risarcimento totale, senza che il responsabile possa opporgli l'avvenuta riscossione" (Cass. 5165/94; conf. anche Cass. 757/91; pronunce entrambe rese in ipotesi in cui il danneggiato – risarcito dalla propria impresa di assicurazioni – agiva per l'intero ammontare del danno nei confronti del danneggiante).

Detta determinazione, in ogni caso, appare conforme anche ai principi dettati dalla Suprema Corte in tema di compensatio lucri cum danno, laddove si ritiene che il danneggiante non si possa avvantaggiare dell'incremento patrimoniale che possa conseguire al danneggiato sulla scorta di un diverso rapporto, estraneo a quello intercorrente con il danneggiante medesimo (fattispecie in tema di riconoscibilità del danno patrimoniale futuro al coniuge superstite, malgrado la percezione di pensione di reversibilità).

Reiteratamente, infatti, la Suprema Corte ha rilevato come "il principio della compensatio lucri cum danno trova applicazione solo quando sia il pregiudizio che l'incremento patrimoniale dipendano dal medesimo fatto, sicché, in caso di morte di una persona cagionata dall'altrui illecito, non rileva che il coniuge diventi titolare di pensione di reversibilità, fondando tale attribuzione su un titolo diverso dall'atto illecito" (Cass. 12124/03).

Tribunale di Milano – sez. V civ. – n. 9456 – 16 luglio 2008; in "Giustizia a Milano" n. 7/8 – luglio/agosto 2008
